



DETERMINAZIONE N. 240/2020

Oggetto: Collocamento a riposo anticipato della Dott.ssa Daniela Maria Intravaia Dirigente di II fascia dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza 1° giugno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014, pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTO il DPCM del 27 marzo 2017 recante Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTA l'istanza di collocamento a riposo della dott.ssa Daniela Maria Intravaia, dirigente di II fascia inquadrata nei ruoli dell'AgID dal 1° maggio 2017, acquisita in data 18 novembre 2019 al n. Prot. 15479, con la quale chiede di essere collocata a riposo con decorrenza 1° giugno 2020, ultimo giorno lavorativo 31 maggio 2020;

VISTA la copia della domanda di pensione presentata dalla dipendente, tramite Patronato, all'INPS in data 22 novembre 2019, acquisita al nostro protocollo n. 16256 del 29 novembre 2019;

CONSIDERATO che il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, all’art. 24 ha dettato una nuova disciplina in materia di sistema pensionistico;

VISTI in particolare il comma 10 dell’art. 24 del citato decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 *“l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10 per gli uomini e di anni 41 e 10 mesi per le donne”*;

VISTO il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” che ha disposto all’art. 15 comma 2, che *“Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;

VISTA la circolare esplicativa INPS n. 11 del 29 gennaio 2019, recante “Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione” e in particolare il punto 2 recante “Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Articolo 15)”;

CONSIDERATO che nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione anticipata in base ai requisiti prescritti dal citato decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., l’accesso alla pensione anticipata decorrerà dal giorno successivo alla cessazione dal servizio;

VISTO il fascicolo personale della dirigente di ruolo di II fascia dott.ssa Daniela Maria Intravaia;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della richiesta di collocamento a riposo della dirigente di II fascia dott.ssa Daniela Maria Intravaia con diritto a pensione anticipata dal 1° giugno 2020 in quanto alla data del 31 maggio 2020 ha maturato l’anzianità di servizio prevista dalla normativa di cui sopra;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di prendere atto della richiesta di collocamento a riposo anticipato presentata dalla dirigente di II fascia dott.ssa Daniela Maria Intravaia, in servizio presso questa Agenzia, per aver maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa di cui sopra;
2. Di collocare a riposo con diritto alla pensione anticipata, a decorrere dal 1° giugno 2020 (ultimo giorno di servizio 31 maggio 2020), la dirigente di II fascia dott.ssa Daniela Maria Intravaia, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro tra la dipendente e questa Agenzia a tutti gli effetti di legge dal 1° giugno 2020;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia nella sezione Amministrazione trasparente.

Roma,

Francesco Paorici